I. C. "N.CORTESE" - CASORIA (NA) **Prot. 0002626 del 29/08/2022** I-1 (Uscita)



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE "NINO CORTESE"

Scuola dell'Infanzia – Scuola Primaria – Scuola Secondaria di 1º Grado Via Benedetto croce, 38 - 80026 Casoria (Na)

C.F. 93056830636

Tel: 081 7590420 Fax: 081 7590420 E-mail: naic8en005@ISTRUZIONE.IT

D. P. I. A.

(Data Protection Impact Assessment)

DOCUMENTO DI VALUTAZIONE DI IMPATTO SULLA PRIVACY

Ex art.35 GDPR R.E.679/2016

Preambolo

Il Dirigente Scolastico Prof. Luigi Storino, in qualità di Titolare del Trattamento dei Dati

- Visto l' art.35 Regolamento Europeo 679/2016 (GDPR) che prevede la valutazione d'impatto nel caso di trattamento di dati che presentino elevato rischio di tutela della privacy;
- Vista la pronuncia del Garante della Privacy del 30.03.2020, che esclude solo parzialmente la suddetta valutazione d'impatto;
- visto il Decreto 388/2020 che prevede l'effettuazione da parte delle Istituzioni Scolastiche della valutazione d'impatto sulla privacy;
- sentito il DPO Ing. Salvatore Copersito che nell'ambito della consultazione ha evidenziato quanto riprodotto nell'Allegato 1, che costituisce parte integrante del presente documento;
- sentito il parere dei rappresentanti dei docenti e dei genitori (Presidente del Consiglio di Istituto e Docenti dello Staff del D.S.), che sarà oggetto di ratifica nella prima riunione utile del Consiglio di Istituto;

Dispone l'effettuazione della D.P.I.A delle attività di DAD, secondo il seguente:

INDICE

CAP.I Premessa normativa e regolamentare

Art.1 Fonti

Art.2 Indicazioni terminologiche

Art.3 Valutazione dei rischi

Art.4 Valutazione di impatto

Art.5 INDIVIDUAZIONE DEI CASI DI TRATTAMENTO SOGGETTI A DPIA

Art.6 ATTIVITA' SOGGETTE A VALUTAZIONE D'IMPATTO SECONDO IL GARANTE DELLA PRIVACY

Art.7 Obblighi del Titolare, del Responsabile del Trattamento e del Responsabile della Protezione dei Dati

Art.8 Oggetto e contenuto della DPIA

Art.9 Processi Metodologici della DPIA conforme al GDPR

Art.10 Tempistica, pubblicità e vantaggi della DPIA

CAP. II DISPOSIZIONI PRELIMINARI ALLA VALUTAZIONE D'IMPATTO

Art.1 Indicazione del Titolare del trattamento, del DPO e dei responsabili

ART.2 Adempimenti del Titolare e del DPO

Art.3 Individuazione degli indici di opportunità-obbligatorietà della DPIA nell'ambito dei Nove Criteri

Art.4 Soggetti coinvolti, esigenze e diritti che si intendono tutelare

CAP. III VALUTAZIONE D'IMPATTO DI SETTORE: TRATTAMENTO DEI DATI NELLA DAD

Art. 1 Descrizione sistematica dei trattamenti previsti e delle finalità del trattamento Art.2 MAPPATURA DEI RISCHI

CAP. II VALUTAZIONE D'IMPATTO ATTIVITA' DAD

Art.1 I tipi di trattamento

Art.2 I soggetti

Art.3 Misure previste per affrontare i rischi

Allegati

- 1) Parere del DPO Ing. Salvatore Copersito
- 2) Informativa ex art. 13 GDPR
- 3) Tabella sinottica di rischi e misure di contenimento
- 4) Segnalazione preventiva e cautelativa al Garante della Privacy e alla Polizia Postale
- 5) Nota Informativa di Tutela della Privacy
- 6) Nuovo Patto di Corresponsabilità

CAP. I Premessa normativa e regolamentare

Art.1 Fonti

- a. GDPR art.35
- b. Linee Guida Gruppo 29
- c. Linee Guida Garante della Privacy

Art.2 Indicazioni terminologiche:

- a. Trattamento:
- b. RISCHIO: scenario descrittivo di un evento e delle relative conseguenze, che sono stimate in termini di gravità e probabilità.
- c. Gestione del rischio: insieme coordinato delle attività finalizzate a guidare e monitorare un ente o organismo nei riguardi di tale rischio
- d. Diritti e Libertà: nel contesto giuridico della protezione dei dati vanno intesi come riferiti in primo luogo al DIRITTO ALLA PRIVACY, ma possono riguardare anche altri diritti fondamentali quali la libertà di espressione e di pensiero, la libertà di movimento, i I divieto di discriminazioni, il diritto alla libertà di coscienza e di religione, il diritto alla segretezza della corrispondenza etc.

Art.3 VALUTAZIONE DEI RISCHI

In relazione a tutti i trattamenti di dati personali effettuati dalle scuole, le Istituzioni Scolastiche devono **obbligatoriamente** eseguire una **valutazione dei rischi**, per analizzare quali sono i rischi per gli interessati (docenti, alunni, famiglie, etc.), legati ai trattamenti effettuati. La valutazione dei rischi serve per adottare le misure di sicurezza (antivirus, procedure di gestione password, controllo accessi, ecc.). La valutazione dei rischi deve essere effettuata anche in relazione alle **piattaforme digitali** usate dalle scuole, compreso il Registro Elettronico, per tutte le attività ivi svolte (registrazione voti, consegne compiti, messaggistica, annotazioni presenze-assenze, annotazioni disciplinari etc.);

Art.4 VALUTAZIONE D'IMPATTO

L'art.35 del Regolamento UE 2016/679 (GDPR) prescrive per alcuni trattamenti la non sufficienza della valutazione dei rischi e la necessità di un processo più approfondito e complesso ovvero la valutazione di impatto. In particolare l'art.35 recita che "se un trattamento, allorché prevede in particolare l'uso di nuove tecnologie, considerati la natura, l'oggetto, il contesto e le finalità del trattamento, può presentare un rischio elevato per i diritti e le libertà delle persone fisiche, il titolare del trattamento effettua, prima di procedere al trattamento, una valutazione dell'impatto dei trattamenti previsti sulla protezione dei dati personali"

Art.5 INDIVIDUAZIONE DEI CASI DI TRATTAMENTO SOGGETTI A DPIA

- **a.** Sebbene una valutazione d'impatto sulla protezione dei dati possa essere richiesta anche in altre circostanze, l'art.35 paragrafo 3 fornisce alcuni esempi di casi nei quali un trattamento "possa presentare rischi elevati":
 - > una valutazione sistematica e globale di aspetti personali relativi a persone fisiche, basato su un trattamento automatizzato, compresa la profilazione, e sulla quale si fondano decisioni che hanno effetti giuridici o incidono in modo analogo significativamente su dette persone fisiche;
 - il trattamento, su larga scala, di categorie particolari di dati personali di cui all'art.9 § 1, o di dati relativi a condanne penali e a reati di cui all'art.1013;
 - la sorveglianza sistematica su larga scala di una zona accessibile al pubblico
- b. Il Gruppo di Lavoro Articolo 29 (WP29) per la Protezione dei Dati del 4 aprile 2017, ha adottato alcune Linee Guida in materia, fatte proprie dal Comitato Europeo per la protezione dei dati il 25 maggio 2018. Queste Linee Guida hanno individuato Nove Criteri da considerarsi indicatori ai fini dell'identificazione dei trattamenti che possono presentare un "rischio elevato" tale da richiedere la valutazione d'impatto:
 - 1. Valutazione o assegnazione di un punteggio, inclusiva di profilazione e previsione, in particolare in considerazione di "aspetti riguardanti il **rendimento professionale**, la situazione economica, la salute, le preferenze o gli interessi personali, **l'affidabilità** o il **comportamento**, l'ubicazione o gli spostamenti dell'interessato";
 - 2. Processo decisionale **automatizzato** che ha effetto giuridico o incide in modo analogo significativamente sulle persone
 - 3. Monitoraggio sistematico degli interessati
 - 4. Dati sensibili o dati aventi carattere altamente personale
 - 5. Trattamento dei dati su larga scala
 - 6. Creazione di corrispondenze o combinazioni di insiemi di dati;
 - 7. Dati relativi a interessati vulnerabili
 - 8. Uso innovativo o applicazione di nuove soluzioni tecnologiche od organizzative
 - 9. Quando il trattamento in sé "impedisce agli interessati di esercitare un diritto o di avvalersi di un servizio o di un contratto"

Il WP29 ha evidenziato che al ricorrere **di due o più dei predetti criteri** è da ritenersi sussistente l'indice di un trattamento che presenta un rischio elevato per i diritti e le libertà degli interessati e per il quale è richiesta una **valutazione di impatto**

- c. Secondo le Linee Guida del WP29 la DPIA è particolarmente importante e consigliabile quando viene introdotta una nuova tecnologia di trattamento dei dati
- d. Nei casi in cui non è chiaro se sia richiesta obbligatoriamente una valutazione d'impatto sulla protezione dei dati o meno, i I WP29 raccomanda di effettuarla comunque, in quanto detta valutazione è uno strumento utile che assiste i Titolari del trattamento a rispettare la legge in materia di protezione dei dati

Art.6 ATTIVITA' SOGGETTE A VALUTAZIONE D'IMPATTO SECONDO IL GARANTE DELLA PRIVACY

Il Garante della Privacy italiano, a completamento del Documento prodotto dal WP29, con il Provvedimento n.467 dell'11 ottobre 2018 ha redatto un **elenco di attività che andrebbero sottoposte a valutazione d'impatto:**

- 1. Trattamenti valutativi o di scoring su larga scala, nonché trattamenti che comportano la profilazione degli interessati nonché lo svolgimento di attività predittive effettuate anche on line o attraverso app, relativi ad "aspetti riguardanti il rendimento professionale, la situazione economica, la salute, le preferenze o gli interessi personali, l'affidabilità o il comportamento, l'ubicazione o gli spostamenti dell'interessato"
- 2. Trattamenti automatizzati finalizzati ad assumere decisioni che producono "effetti giuridici" oppure che incidono "in modo analogo significativamente" sull'interessato, comprese le decisioni che impediscono di esercitare un diritto o di avvalersi di un bene o di un servizio o di continuare ad esser parte di un contratto in essere (ad es. screening dei clienti di una banca attraverso l'utilizzo di dati registrati in una centrale rischi)
- 3. Trattamenti che prevedono un utilizzo sistematico di dati per l'osservazione, il monitoraggio o il controllo degli interessati, compresa la raccolta di dati attraverso reti, effettuate anche on line o attraverso app, nonché il trattamento di identificativi univoci in grado di identificare gli utenti di servizi della società dell'informazione inclusi servizi web, tv interattiva, ecc. rispetto alle abitudini d'uso e ai dati di visione per periodi prolungati. Rientrano in tale previsione anche i trattamenti di metadati ad es. in ambito telecomunicazioni, banche, ecc. effettuati non soltanto per profilazione, ma più in generale per ragioni organizzative, di previsioni di budget, di upgrade tecnologico, miglioramento reti, offerta di servizi antifrode, antispam, sicurezza etc.
- 4. Trattamenti su larga scala di dati aventi carattere estremamente personale: si fa riferimento ai dati connessi alla vita familiare o privata (quali i dati relativi alle comunicazioni elettroniche alla vita familiare o privata (quali i dati relativi alle comunicazioni elettroniche dei quali occorre tutelare la riservatezza), o che incidono sull'esercizio di un diritto fondamentale (quali i dati sull'ubicazione, la cui raccolta mette in gioco la libertà di circolazione) oppure la cui violazione comporta un grave impatto sulla vita quotidiana dell'interessato (quali i dati finanziari che potrebbero essere utilizzati per commettere frodi inmateria di pagamenti)
- 5. Trattamenti effettuati nell'ambito del rapporto di lavoro mediante sistemi tecnologici (anche con riguardo ai sistemi di videosorveglianza e di geolocalizzazione) dai quali derivi la possibilità di effettuare un controllo a distanza dell'attività dei dipendenti
- **6.** Trattamenti non occasionali di dati relativi a **soggetti vulnerabili** (minori, disabili, anziani, infermi di mente, pazienti, richiedenti asilo)
- 7. Trattamenti effettuati attraverso l'uso di tecnologie innovative, anche con particolari misure di carattere organizzativo (es.IoT, sistemi di intelligenza artificiale, utilizzo di assistenti vocali on line attraverso lo scanning vocale e testuale, monitoraggi effettuati da dispositivi wearable; tracciamenti di prossimità (come ad esempio il WiFi tracking) ogniqualvolta ricorra anche almeno un altro dei criteri individuati nel WP 248 rev.01
- 8. Trattamenti che comportano lo scambio tra diversi titolari di dati su larga scala con modalità telematiche
- **9.** Trattamenti di dati personali effettuati mediante interconnessione, combinazione o raffronto di informazioni, compresi i trattamenti che prevedono l'incrocio dei dati di consumo di beni digitali con dati di pagamento (es. mobile payment)
- **10.** Trattamenti di categorie particolari di dati ai sensi dell'art.9 oppure di dati relativi a condanne penali e a reati di cui all'art.10 interconnessi con altri dati personali raccolti per finalità diverse
- 11. Trattamenti sistematici di dati biometrici, tenendo conto in particolare del volume dei dati, della durata, ovvero della persistenza, dell'attività di trattamento
- 12. Trattamenti sistematici di dati genetici, tenendo conto, in particolare, del volume dei dati, della durata, ovvero della persistenza dell'attività di trattamento

Art.7 Obblighi del Titolare, del Responsabile del Trattamento e del Responsabile della Protezione dei Dati

- a. Spetta al Titolare garantire l'effettuazione della DPIA (art.35 paragrafo 2 GDPR). La conduzione materiale della DPIA può essere affidata a un altro soggetto, interno o esterno all'organismo; tuttavia la responsabilità ultima dell'adempimento ricade sul titolare del trattamento
- b.Il titolare deve consultarsi con il Responsabile della Protezione dei Dati (DPO/RPD), ove designato (art.35 paragrafo 2); tale consultazione e le conseguenti decisioni assunte dal Titolare devono essere documentate nell'ambito della DPIA.
- c. Il DPO deve monitorare lo svolgimento e l'osservanza della DPIA (art.39 paragrafo 1 lettera C)
- d. Se il trattamento è svolto, in tutto o in parte, da un responsabile, quest'ultimo deve assistere il titolare nella conduzione della DPIA fornendo ogni informazione necessaria conformemente con l'art.28 paragrafo 3 lettera f
 - e. Il titolare "raccoglie le opinioni degli interessati o dei loro rappresentanti, se del caso (art.35 paragrafo 9 GDPR). A giudizio del WP29:
 - Per la raccolta delle opinioni in oggetto si possono individuare molteplici modalità, in rapporto al contesto: per esempio uno studio generico relativo a finalità e mezzi del trattamento; un quesito rivolto ai rappresentanti del personale; un questionario inviato ai futuri clienti del titolare;
 - Qualora la decisione assunta in ultima analisi dal titolare si discosti dall'opinione degli interessati, è bene che il titolare documenti le motivazioni che hanno condotto alla prosecuzione o meno del progetto:
 - Il titolare dovrebbe documentare anche le motivazioni della mancata consultazione degli interessati, qualora decida che quest'ultima non sia opportuna

Art.8 Oggetto e contenuto della DPIA

a. Il GDPR (art.35§7 e considerando84 e 90) definisce le **caratteristiche minime** di una valutazione d'impatto sulla protezione

dei dati:

- > una descrizione dei trattamenti previsti e delle finalità del trattamento
- una valutazione della necessità e proporzionalità deitrattamenti
- una valutazione dei rischi per i diritti e le libertà degli interessati
- > le misure previste per affrontare i rischi e dimostrare la conformità al presente regolamento
- b. nel valutare l'impatto di un trattamento va tenuto conto (art.35§8 GDPR) del rispetto di un **codice di condotta** (art.40), al fine di dimostrare che sono state scelte o messe in atto misure adeguate, a condizione che il codice di condotta sia adeguato all'operazione di trattamento interessato
- c. Una singola DPIA può riguardare una sola operazione di trattamento dei dati oppure può essere utilizzata per valutare molteplici operazioni di trattamento che sono simili in termini di rischi presentati, purché siano adeguatamente considerate la specifica natura, portata, contesto e finalità del trattamento. Si può far riferimento, quindi, a tecnologie simili utilizzate per raccogliere lo stesso tipo di dati per le medesime finalità.
- d. La DPIA deve stabilire chi ha la responsabilità delle singole misure finalizzate alla gestione dei rischi e alla tutela dei diritti e delle libertà degli interessati
- e. Il Titolare del Trattamento deve indicare con chiarezza nella DPIA le esigenze e le ragioni di necessità o opportunità che hanno determinato la predisposizione della valutazione d'impatto con riferimento ai diritti e alle libertà che si intendono tutelare, condividendo tutte le informazioni utili allo scopo, fatte salve le informazioni coperte da **segreto** (d'ufficio, di Stato, professionale, industriale etc.)

Art.9 Processi Metodologici della DPIA conforme al GDPR

- a. Le Linee Guida WP29 suggeriscono diverse metodologie per effettuare una DPIA (es. ISO/IEC 29134 "Privacy Impact Assesment-Methodology; ISO 3100025 etc.), in conformità all'art. 90 GDPR che elenca alcuni elementi comuni dei processi di gestione del rischio che devono essere considerati nella effettuazione della DPIA, proponendo i seguenti criteri che i titolari del trattamento devono declinare nell'ambito della DPIA in conformità a quanto richiesto nel precedente art.6 sub a):
- La descrizione sistematica dei trattamenti previsti e delle finalità del trattamento (art.35§7 lett.a), prevede:
 - la descrizione della natura, dell'ambito di applicazione, del contesto e delle finalità del trattamento
 - la registrazione di dati personali, dei destinatari e del periodo di conservazione dei dati personali
 - la descrizione funzionale del trattamento
 - l'individuazione delle risorse sulle quali si basano i dati personali (hardware, software, reti, persone, canali cartacei o di trasmissione cartacea)
 - considerazione del rispetto dei codici di condotta (art.35§8)
- La valutazione della necessità e proporzionalità dei trattamenti (art.35§7 lett.b) e d), prevede l'indicazione ed esplicitazione di
 - finalità determinate, esplicite e legittime (art.5§1 lett.B)
 - liceità del trattamento (art.6)
 - dati personali adeguati, pertinenti e limitati a quanto necessario (art.5§1 lett.C)
 - limitazione della conservazione (art.5§1 lett.e)
 - misure che contribuiscono ai diritti degli interessati
 - informazioni fornite all'interessato (artt.12,13 e 14)
 - diritto di accesso e portabilità dei dati (art.15 e 20)
 - diritto di rettifica e alla cancellazione (artt.16, 17 e 19)
 - diritto di opposizione e di limitazione di trattamento (artt.18, 19 e 21)
 - rapporti con i responsabili del trattamento (art.28
 - garanzie riguardanti trattamenti internazionali (Capo V)
 - consultazione preventiva (art.36)
- > la valutazione dei rischi per i diritti e le libertà degli interessati, deve considerare
 - la tipologia dei dati trattati, la loro appetibilità, nonché la loro pericolosità per la privacy dei soggetti cui essi si riferiscono;
 - i comportamenti degli operatori
 - gli strumenti utilizzati per il trattamento dei dati
 - gli eventi relativi al contesto
 - l'origine, la natura, la particolarità e la gravità dei rischi
 - le fonti di rischio
 - la stima della probabilità e della gravità
 - le minacce che potrebbero determinare l'accesso illegittimo, la modifica indesiderata e la scomparsa dei dati
 - le aspettative degli interessati con particolare riguardo agli impatti potenziali per i diritti e le libertà degli interessati stessi in caso di eventi che includono l'accesso illegittimo, la modifica indesiderata e la scomparsa dei dati
- > le misure previste per affrontare i rischi e dimostrare la conformità al presente regolamento
- b. Il Regolamento consente ai Titolari un margine di flessibilità nello stabilire la struttura e la forma della valutazione di

- impatto in modo da consentire l'inclusione nelle prassi lavorative in essere
- c. Il WP29 incoraggia lo sviluppo di quadri DPIA settoriali, in quanto essi possono attingere a conoscenze specifiche di settore. In tal modo la DPIA può essere indirizzata alle specificità di un particolare tipo di operazione di trattamento (es.particolari tipi di dati, beni aziendali etc.) e gestire i rischi che possono derivare qualora il trattamento venga effettuato nell'ambito di particolari settori, o utilizzando particolari tecnologie, o configurandosi come operazioni di trattamento particolarmente complesse e invasive della privacy

Art.10 Tempistica, pubblicità e vantaggi della DPIA

- a. La DPIA dovrebbe essere condotta "prima di procedere al trattamento" (art.35, paragrafo 1 e paragrafo 10 considerando 80 e 93), coerentemente con i principi della privacy by design e by default (art.25 e considerando 78). Dovendosi considerare uno strumento di ausilio nel processo decisionale relativo al trattamento, l'effettuazione della DPIA dovrebbe collocarsi quanto più a monte possibile nella fase di progettazione di un trattamento, anche qualora non tutte le operazioni di tale trattamento siano state qià delineate
- b. La DPIA è un processo **continuativo e non una tantum,** pertanto è suscettibile di continuo aggiornamento nel corso dell'intero ciclo di vita di un determinato trattamento, in modo che sia garantita la dovuta considerazione dell'evoluzione delle tematiche di privacy e protezione dei dati, dovute anche ai cambiamenti tecnologici e degli orientamenti di giurisprudenza e dottrina e delle soluzioni individuate che ne promuovano l'osservanza
- c. La pubblicazione della DPIA non costituisce un obbligo formale ai sensi del Regolamento ed è quindi rimessa alla discrezionalità del titolare. È consentito ai Titolari valutare l'opportunità di rendere pubbliche almeno parti della DPIA, quali una sintesi o le conclusioni, anche al fine di **accountability** e promozione della fiducia nelle attività di trattamento svolte dai Titolari, secondo un approccio responsabile e trasparente. Invero, la pubblicazione della DPIA appare particolarmente indicata se il trattamento produce effetti su una parte della popolazione, il che vale soprattutto nel caso sia un'**Autorità Pubblica** a condurre la DPIA
- d. La DPIA può essere seguita, periodicamente o a fine trattamento, da un processo di **follow up** che si compendia nelle seguenti attività
 - Preparazione del report
 - Pubblicazione
 - Attuazione delle misure o dei piani di gestione dei rischi
 - Review e/o audit della valutazione d'impatto
 - Documentazione della valutazione d'impatto
- e. L'utilità e il vantaggio della effettuazione della DPIA consiste nel fatto che essa consente principalmente di:
 - Identificare gli impatti, i rischi e le responsabilità sulla privacy
 - Fornire input per progettare per la tutela della privacy
 - Revisionare i rischi per la privacy di un nuovo sistema di informazione e valutarne l'impatto e la probabilità
 - Fornire la base per la fornitura di informazioni sulla privacy
 - Mantenere gli aggiornamenti successivi con funzionalità aggiuntive
 - Condividere e mitigare i rischi con le parti interessate, fornendo le informazioni relative alla conformità
 - Identificare in anticipo e precocemente i problemi e l'eventuale contenzioso, riducendo i costi del tempo di gestione, le spese legali e potenziali mediatici o d'interesse pubblico
 - Evitare o ridurre il rischio di incidenti o errori costosi e/o imbarazzanti sulla privacy, che possono incidere negativamente sull'immagine e il dato reputazionale del Titolare
 - Fornire la prova che l'organizzazione ha agito in modo appropriato nel tentativo di prevenire il verificarsi di violazioni o lasciare vuoti di tutela, escludendo **ipotesi di culpa in organizzando o fattispecie** riconducibili a ipotesi di colpe omissive
 - Conoscere in anticipo le insidie alla privacy di un processo, di un sistema informatico o un programma
 - Aiutare un'organizzazione a creare consapevolezza, a stabilire responsabilità, trasparenza e visibilità, a guadagnare la fiducia del pubblico, degli stakeholder, anticipando e rispondendo in anticipo alle preoccupazioni del pubblico sulla privacy, in un contesto di **Rendicontazione Sociale**

CAP. II Disposizioni preliminari alla valutazione di impatto

Art.1 Indicazione del Titolare del trattamento, del DPO e dei responsabili

- Il titolare del Trattamento dei dati è la Istituto Comprensivo statale "Nino Cortese" di Casoria in persona del Dirigente Scolastico Prof.
 Luigi Storino
- **b.** Il Responsabile della Protezione dei dati (DPO) è l' Ing. Salvatore Copersito
- c. I Responsabili del trattamento sono i singoli Docenti che effettuano attività di Didattica a Distanza, sia on line che off line, e il Personale di Segreteria

ART.2 Adempimenti del Titolare e del DPO

- a. Il D.S. **Luigi Storino**, in qualità di Titolare del trattamento dei dati (art.35 paragrafo 2 GDPR) nell'espletamento della DAD, oggetto della presente DPIA, ha proceduto ad effettuare le analisi prodromiche e ad emettere Note Informative, sub specie di estratto del presente documento in fase di elaborazione, Linee Guida ed Atti di Indirizzo necessari per la conduzione materiale della DPIA. Tali atti sono stati pubblicati sul sito istituzionale e segnatamente:
 - Segnalazione preventiva al Garante della Privacy
 - Nota Informativa
- b. Prima di procedere alla elaborazione della presente Valutazione d'Impatto, il Titolare D.S. **Luigi Storino** ha provveduto, ai sensi dell'art.35§2, a consultarsi con il Responsabile della Protezione dei Dati (DPO/RPD) designato, Ing. Salvatore Copersito. Tale consultazione viene documentata agli atti con il parere prodotto dal predetto DPO, che si allega alla presente DPIA e ne costituisce parte integrante
- c. Il DPO Ing. Salvatore Copersito ha proceduto a monitorare lo svolgimento e l'osservanza della DPIA (art.39 paragrafo 1 lettera C), ha provveduto ad assistere il titolare nella conduzione della DPIA fornendo ogni informazione necessaria
- d. La decisione assunta in ultima analisi dal Titolare non si è discostata dall'opinione degli interessati ed è stata conforme al parere espresso dal DPO;

Art.3 Individuazione degli indici di opportunità-obbligatorietà della DPIA nell'ambito dei Nove Criteri

La necessità di procedere alla effettuazione della DPIA è scaturita dall'obbligo di dover attivare modalità e procedure di Didattica a Distanza, sia on line che off line, a seguito dei DPCM che si sonno susseguiti a far tempo dal 05 Marzo 2020 per far fronte all'emergenza COVID 19. L'attivazione delle procedure e modalità di svolgimento della DAD ha determinato il ricorso, sistematico ed ordinario, a strumenti digitali afferenti alle tecnologie informatiche della comunicazione. A tal fine l'Istituto Comprensivo Statale "Nino Cortese" ha stabilito l'uso della piattaforma Axios, già in uso presso la nostra scuola limitatamente al Registro Elettronico; l'uso della piattaforma Google Workspace per le videolezioni; l'uso della piattaforma Zoom per le riunioni di Organi Collegiali o di Staff.

L'utilizzo massivo e quotidiano dei suddetti strumenti digitali ha determinato **l'elevazione del rischio** della protezione dei dati che vengono trattati nell'espletamento della Didattica a distanza, configurando la ricorrenza di alcuni dei Nove Criteri individuati da WP29, conformemente al Regolamento Europeo 679/2016-GDPR, che rendono obbligatoria o quanto meno necessaria la Valutazione di Impatto del rischio.

Nello specifico sono stati individuati dal DPO e dal Titolare del Trattamento i seguenti criteri-indice di rischiosità (cfr.: CAP. 1 Art.3 p.B):

- Valutazione o assegnazione di un punteggio, inclusiva di profilazione e previsione, in particolare in considerazione di "aspetti
 riguardanti il rendimento professionale...l'affidabilità o il comportamento, l'ubicazione o gli spostamenti dell'interessato"
 (criterio 1)
- 2. Processo decisionale **automatizzato** che ha effetto giuridico o incide in modo analogo significativamente sulle persone (criterio 2)
- 3. Monitoraggio sistematico degli interessati (criterio 3)
- 4. Dati sensibili o dati aventi carattere altamente personale (criterio 4)
- 5. **Dati relativi a interessati vulnerabili** (criterio 7)
- 6. Uso innovativo o applicazione di nuove soluzioni tecnologiche od organizzative (criterio 8)

Art.4 Soggetti coinvolti, esigenze e diritti che si intendono tutelare

- a. I soggetti coinvolti nel trattamento dei dati sono individuati nelle persone:
 - > dei docenti, che effettuano le attività di Didattica a Distanza

- degli alunni, che fruiscono della prestazione lavorativa dei docenti
- dei genitori, tutori legali e/o affidatari degli alunni, che in quanto esercenti la potestà parentale su minori di anni 13, sono obbligati a svolgere adempimenti di carattere negoziale tecnico-giuridico per consentire l'attuazione della DAD (es. iscrizione a piattaforme, ritiro di password, accesso a piattaforme e Registro Elettronico) e legittimati a svolgere compiti di vigilanza-controllo (cosiddetto parental control), per favorire la correttezza metodologica e deontologica dello scambio pedagogico-didattico attraverso il mezzo digitale, secondo le regole che di seguito saranno indicate (ad esempio allestimento di setting e spazi adeguati e conformi, coadiuvazione tecnica, interlocuzioni di carattere organizzativo-amministrativo con le figure preposte etc.)
- b. Le esigenze che si intendono tutelare, sono connesse essenzialmente
 - > alla difficile gestione e organizzazione degli spazi e dei tempi disponibili per l'attuazione della DAD che devono essere conciliati con le impellenze di vita quotidiana e con gli impegni dei diversi componenti del nucleo familiare (ad esempio esiguità degli ambienti domestici che abbiano caratteristiche consone alla mediazione didattica digitale protetta; sussistenza di più membri del nucleo familiare che versano nella necessaria condizione di avvalersi di strumenti digitali, come genitori o coniugi che effettuano Smart working, fratelli-sorelle o figli impegnati altrettanto in attività di Dad;
 - alla insufficienza o inappropriatezza degli strumenti telematici di cui si dispone, dei servizi di connettività, del bagaglio di formazione e competenza nell'uso e padronanza delle strumentazioni digitali, che possono produrre sintomi di ansia, stress, sensazioni di inadeguatezza e complessi di inferiorità
 - al carico emotivo-psicologico determinato dalla situazione emergenziale che ha comportato l'improvviso cambiamento delle proprie abitudini, anche di vita scolastica, sia per i docenti che per gli alunni e i genitori, con effetti plausibili di destabilizzazione e disorientamento professionale e di posizione di ruoli;
- c. I diritti che si intendono tutelare sono essenzialmente quelli connessi alla tutela

DELLA PRIVACY:

- Diritto di riservatezza di dati sensibili che afferiscono alla persona o agli ambienti ad essa contigui e familiari (es. condizioni di salute, uso di farmaci e/o presidi sanitari, tipologia e caratteristiche degli ambienti domestici e/o privati, condizioni igienico-sanitarie legate all'ambiente in cui il contatto comunicativo viene fatto avvenire, credo religioso, opinioni politiche, titoli professionali, frequentazioni di terzi, condizioni di affinità e parentela, stili e tenore di vita, abitudini alimentari scansione del tempo di vita quotidiana etc.);
- Diritto di riservatezza di dati connessi alla valutazione in tutte le sue tipologie (es. voti, osservazioni formative, commenti e contributi di carattere valutativo, annotazioni di carattere educativo-disciplinare etc.), per quanto riguarda gli alunni;
- > Diritto di riservatezza di dati connessi al rendimento e alla prestazione professionale (es. efficacia di scelte metodologiche, capacità di conduzione di video lezioni o altre prestazioni didattiche, disinibizione e disinvoltura nella comunicazione, proprietà di linguaggio, intelligenza emotiva etc.
- Diritto di riservatezza di dati connessi alla diligenza nell'esercizio della potestà parentale e nell'adempimento dell'obbligo genitoriale di assistenza materiale e morale (es. capacità di gestire i tempi del proprio figlio, capacità di responsabilizzare il proprio figlio, adeguatezza e capacità di assistenza e vigilanza in adempimenti di carattere tecnicogiuridico, competenze digitali, condizioni economiche)
- > Diritto alla segretezza della corrispondenza

DI ALTRI DIRITTI E LIBERTA' FONDAMENTALI

- > Diritto allo studio
- Diritto alla libertà d'insegnamento
- Diritto alla salute
- > Diritto alla sicurezza nei luoghi di lavoro
- Libertà di movimento

CAP. III valutazione di impatto di settore - Trattamento dei dati nella DAD Didattica a distanza

Art. 1 Descrizione sistematica dei trattamenti previsti e delle finalità del trattamento

Descrizione della natura, dell'ambito di applicazione, del contesto e delle finalità del trattamento

Il trattamento oggetto della presente DPIA è quello relativo ai dati che afferiscono al rapporto della mediazione educativo-didattica intercorrente fra docente e discente.

L' ambito di applicazione nello specifico riguarda il trattamento dei dati che si rende necessario e imprescindibile nell'effettuazione della Didattica a Distanza, in tutte le performance che essa può comportare (es effettuazione di video lezioni e call conferenze, trasmissione telematica di test, questionari etc., restituzioni di elaborati da parte degli alunni, condivisione di materiali didattici, trasmissione di tracce son onore e/o audiovisive etc.).

Il contesto è rappresentato in via generale dalla situazione emergenziale determinata dal Covid 19, che ha fortemente ristretto la libertà di circolazione e di movimento, con la conseguente necessità di svolgere le prestazioni professionali in cui si compendia la Funzione Docente, a distanza, sia on line che off line.

Ne è derivato che il rapporto educativo didattico deve necessariamente svolgersi in luoghi domestici e/o privati, sia per quanto riguarda i docenti che per quanto riquarda qli alunni.

Con riferimento alle finalità del trattamento, esse sono le medesime istituzionali riconducibili all'erogazione del servizio scolastico a cui sono preposte tutte le istituzioni Scolastiche.

La registrazione di dati personali, dei destinatari e del periodo di conservazione dei dati personali

La registrazione di dati personali, dei destinatari e del periodo di conservazione osserverà le regole ordinarie già previste dalla nostra Scuola con l'utilizzo esclusivo degli strumenti telematici già istituzionalizzati o contrattualizzati dal nostro Istituto: 1) Sistema SIDI per l'anagrafica degli alunni e gli adempimenti amministrativi connessi alla certificazione e documentazione della vita scolastica e ottemperanza all'obbligo scolastico; 2) Registro Elettronico –Gestore Axios-, regolamentato con appositi Regolamenti prodotti dalla nostra Scuola (Regolamento del Registro Elettronico dei Docenti e delle Famiglie).

Come da Informativa ex art.13 GDPR, pubblicata sul sito istituzionale e sottoscritta dai genitori per presa di conoscenza, e come da consenso informato al trattamento dei dati, rilasciato dai genitori al momento dell'iscrizione e comunque all'inizio del primo anno scolastico di frequenza, il **periodo di conservazione** dei dati trattati è quello naturale giuridico di durata del rapporto contrattuale fra gli alunni -in persona dei genitori o tutori e/o affidatari- e l'Istituzione Scolastica e comunque entro e non oltre il termine che si renda necessario per adempiere a tutte le finalità istituzionali per il quale il contratto si è perfezionato.

Descrizione funzionale del trattamento

Il trattamento dei dati oggetto della presente DPIA riguarderà principalmente quelli strettamente necessari all' attuazione della Didattica a Distanza in modo funzionale al perseguimento della finalità scolastica.

Segnatamente i dati trattati, anche attraverso l'utilizzo di strumentazioni digitali, sono:

- Generalità (di docenti, alunni, genitori)
- Contatti telefonici (di docenti e genitori)
- Indirizzi di posta elettronica (di docenti e genitori)
- Eventuali PEC (di docenti e genitori)
- Voti (di alunni)
- Valutazioni e Osservazioni formative (di alunni)
- Commenti di carattere educativo-disciplinare (di alunni)
- Dati connessi al possesso di device idonei alla DAD (di docenti e genitori)
- Dati connessi alle competenze digitali (di docenti, alunni, genitori)
- Dati connessi alla disponibilità di ambienti idonei alla corretta mediazione didattica
- Dati pertinenti ad aspetti timici (imbarazzo, rossore, timidezza, impaccio, cadenze della voce, inferenze etc.)
- Immagini e tracce sonore e audiovisive

Individuazione delle risorse sulle quali si basano i dati personali

Le risorse sulle quali si basano i dati sono costituite da

- Hardware
- Software
- Reti
- Piattaforme Web
- Persone
- Canali cartacei o di trasmissione cartacea (es. quaderni operativi)

Considerazione del rispetto dei codici di condotta

Nella redazione ed effettuazione della presente DPIA, si è tenuto conto e si terrà conto dei seguenti Codici di Condotta:

- Codice di comportamento del Pubblico Impiegato
- Codice Disciplinare del Dirigente Scolastico
- Codice Disciplinare dei Docenti
- Regolamento di Disciplina degli Alunni
- Patto di Corresponsabilità

Valutazione della necessità e proporzionalità dei trattamenti

La presente DPIA prevede l'indicazione ed esplicitazione di:

- finalità determinate, esplicite e legittime
- liceità del trattamento
- dati personali adeguati, pertinenti e limitati a quanto necessario
- limitazione della conservazione
- misure che contribuiscono ai diritti degli interessati
- informazioni fornite all'interessato (artt.12,13 e 14)
- diritto di accesso e portabilità dei dati (art.15 e 20)
- diritto di rettifica e alla cancellazione (artt.16, 17 e 19)
- diritto di opposizione e di limitazione di trattamento (artt.18, 19 e 21)
- rapporti con i responsabili del trattamento (art.28)
- garanzie riguardanti trattamenti internazionali (Capo V)
- consultazione preventiva (art.36)

A tal fine viene riprodotta integralmente l'Informativa fornita ai genitori ai sensi dell'art.13 GDPR e pubblicata sul sito istituzionale, nell'allegato 2 che costituisce parte integrante della presente DPIA

Valutazione dei rischi per i diritti e le libertà degli interessati Vengono considerati di seguito:

- > la tipologia dei dati trattati, la loro appetibilità, nonché la loro pericolosità per la privacy dei soggetti cui essi si riferiscono: la tipologia dei dati trattati nell'espletamento delle attività di DAD, come sopra indicati specificamente, è prevalentemente
 - di carattere valutativo-formativo
 - di carattere personale legato all'immagine e a profili reputazionali

Tali dati pur non essendo particolarmente "appetibili" da un punto di vista economico-commerciale sono connotati da un **elevato grado di pericolosità per la privacy della persona**, in quanto attengono a diritti fondamentali della persona che coinvolgono la tutela dell'immagine, del decoro, dell'onore, della reputazione, personale e professionale

- > comportamenti degli operatori: gli operatori coinvolti sono essenzialmente gli adulti (docenti e genitori) e i minori (alunni).

 Mentre i comportamenti degli adulti sono improntati con alta probabilità a canoni di correttezza, consapevolezza, responsabilità, maturità, deontologia nell'attuazione della prestazione didattica (docenti) o nell'attività di parental control (genitori), non altrettanto può dirsi per gli alunni, che in quanto minori non sono con certezza dotati della maturità necessaria per interagire adeguatamente e correttamente nella mediazione didattica telematica, per quanto la Scuola abbia operato e operi nel senso di azioni educative orientate alla responsabilizzazione e autoconsapevolezza
- strumenti utilizzati per il trattamento dei dati: Hardware, Software, Reti, Piattaforme Web, Persone Canali cartacei o di trasmissione cartacea (es. quaderni operativi)
- eventi relativi al contesto: problemi di connettività, interferenze di esterni, dispersione dei dati, incidenti e disservizi di natura tecnica, atti illeciti, comportamenti scorretti, inosservanza di regole comportamentali e di setting
- l'origine, la natura, la particolarità e la gravità dei rischi: i rischi hanno origine e natura prevalentemente comportamentale o tecnica; la loro particolarità e gravità consiste nel fatto che attingono alla sfera privata della persona e ai diritti fondamentali della stessa come sopra indicati
- fonti di rischio: strumenti digitali, device e accessori
- stima della probabilità e della gravità: la probabilità che si verifichino tali rischi Considerato che i suddetti rischi sono da considerarsi altamente probabili in ragione
 - della carenza, lacunosità e/o inadeguatezza delle competenze informatiche-digitali e giuridiche possedute dalla gran parte dei soggetti coinvolti nella Didattica a Distanza e considerata altresì la giovanissima età degli alunni, per la stragrande maggioranza minori che non hanno affinato ancora un sistema valoriale di carattere etico e professionale al quale far riferimento per approcciarsi con responsabilità e consapevolezza ad un rapporto relazionale, oltre che didattico, di elevata complessità che implica la conoscenza approfondita dei canoni di Etica e Cittadinanza Digitale

Considerato che i rischi di cui si è detto sono da ritenersi particolarmente gravi in ragione:

- della vulnerabilità connessa alla giovane età degli alunni
- della incidenza su diritti fondamentali in ambito professionale quali l'immagine e la reputazione professionale, dei docenti e la libertà di insegnamento
- della incidenza su diritti fondamentali della persona, sia quelli connessi alla privacy (es. segretezza della corrispondenza, riservatezza dei dati e della sfera privata) sia quelli di carattere generale quali l'immagine, la reputazione, il decoro, l'onore, la, la libertà di movimento e di circolazione

- dell'alto valore morale e sociale della prestazione effettuata legata ad un diritto nobile quale il diritto allo studio e considerata l'età degli alunni che non hanno una dimestichezza con i device tale da poter porre in essere condotte particolarmente intrusive e lesive della privacy (es. manomissione del sistema informatico, manipolazioni e/o sofisticazioni di immagini, divulgazioni su larga scala etc.).
- minacce che potrebbero determinare l'accesso illegittimo, la modifica indesiderata e la scomparsa dei dati: introduzioni abusive, hacker, azioni di pirateria informatica, spam, dispersione accidentale, apprensione e divulgazione anche non intenzionale di dati
- aspettative degli interessati con particolare riguardo agli impatti potenziali per i diritti e le libertà degli interessati stessi in caso di eventi che includono l'accesso illegittimo, la modifica indesiderata e la scomparsa dei dati: è percepita una diffusa fiducia nei presidi predisposti dalla Scuola per la tutela della privacy e il contenimento degli impatti potenziali negativi che potrebbero ledere i diritti e le libertà delle persone coinvolte nel trattamento oggetto della presente DPIA, anche in considerazione dell'elevato tenore e grado di dettaglio osservato nelle Note Informative e negli Atti attuati per garantire al massimo grado l'attenzione a tutti gli aspetti che incidono sui profili di riservatezza e elementi ad essa connessi

Art.2 MAPPATURA DEI RISCHI

Nell'ambito della presente DPIA è stata effettuata la mappatura dei rischi, secondo la seguente catalogazione e descrizione

A) RISCHI DI PERCEZIONE E/O APPRENSIONE

1. Nella effettuazione di SESSIONI di CONTATTO e apertura e sviluppo di RELAZIONE ed INTERLOCUZIONE in remoto o a distanza, condotte in modalità AUDIO-VIDEO con DEVICE elettronici e veicolate tramite i canali della rete informatica (come ad esempio VIDEOLEZIONI, CALL CONFERENCE, WEBINAR interattivi, MEETING digitali, COLLABORAZIONI a distanza et similia) si possono creare situazioni, gruppi e segni, nei quali in tempo reale o in modalità di trasmissione differita, possono essere rese disponibili o percepite, sia intenzionalmente sia non intenzionalmente, informazioni configurate come DATI PERSONALI e DATI SENSIBILI quali

- testi e tracce testuali, annotazioni
- suoni e tracce sonore verbali (parole) o non verbali e comunque suscettibili di rivelare aspetti personali
- segni grafici suscettibili di rivelare aspetti personali (per es. simboli religiosi o politici)
- immagini suscettibili di rivelare aspetti personali (per es. foto di familiari)
- numeri o composizioni alfanumeriche suscettibili di rivelare aspetti personali (per es. PIN di accesso, PASSWORD, identificativi di carte di identità)
- video o sequenze animate suscettibili di rivelare aspetti personali
- informazioni di geolocalizzazione
- documenti suscettibili di rivelare aspetti personali (per es. referti di analisi cliniche, documenti fiscali, multe, acquisti e resoconti bancari, riconoscimenti accademici, titoli di studio)
- oggetti suscettibili di rivelare aspetti personali (per es. farmaci, libri, veicoli, collezioni)
- spazi e ambienti suscettibili di rivelare aspetti personali legati alle condizioni patrimoniali (per es. quadri d'autore, casseforti, punti di accesso all'abitazione)
- segni TIMICI suscettibili di rivelare aspetti personali (per es. inclinazione alla rabbia, alla vergogna, alla paura ecc.: è notorio come gli aspetti emotivi sono DATI sensibili personali)
- 2. Il contatto informatico tramite WEB avviene rendendo visibili gli ambienti da cui di opera la COMUNICAZIONE tra loro permutabili AMBIENTE FISICO scelto da INTERLOCUTORE EMITTENTE e AMBIENTE FISICO scelto o comunque ammesso dell'INTERLOCUTORE ricevente per cui si genera il rischio che siano resi visibili e percepiti:
 - AMBIENTI PRIVATI DOMESTICI
 - AMBIENTI PROFESSIONALI PRIVATI
 - AMBIENTI PROFESSIONALI PUBBLICI
 - AMBIENTI ludici o legati ad attività voluttuarie, ricreative (bar, pub, ristoranti, ecc.)
 - AMBIENTI URBANI PUBBLICI
 - AMBIENTI qualificabili come "NON-LUOGHI" (sale d'aspetto, aeroporti, ipermercati ecc)
 - AMBIENTI qualificabili come "ETEROTOPICI" (ospedali, caserme, carceri)
 - AMBIENTI OCCASIONALI

B) RISCHI DI ACQUISIZIONE, DETENZIONE, CONSERVAZIONE, DIVULGAZIONE, DISSIMULAZIONE

- 1) I soggetti che partecipano o comunque sono coinvolti nella comunicazione afferente alla DAD, sia on line che off line, posson o compiere atti idonei ad acquisire, trattenere, conservare, divulgare, dissimulare i DATI PERSONALI (sensibili e non), riconducibili alla persona o all'ambiente in cui si opera, attraverso registrazioni e fotografie che riproducono e/o ritraggono i dati e gli ambienti pertinenti la sfera privata dell'altro soggetto interlocutore. Consegue il rischio che i dati personali di cui si è detto siano impropriamente e illegittimamente:
 - Acauisiti
 - Detenuti
 - Conservati
 - Divulgati
 - Dissimulati

C) RISCHI DI DISPERSIONE

I dati legittimamente trasmessi e/o acquisiti per l'adempimento della finalità istituzionale (es. verifiche, test, contatti telefonici, generalità, prodotti multimediali etc.), a seguito di disfunzioni o incidenti di natura tecnica o anche determinati dalla complessità della competenza digitale, possono essere dispersi con effetto divulgativo in loci incontrollabili e/o sconosciuti (es. gestori di piattaforme, siti web estranei alla scuola etc.) e con effetti caducanti della valenza documentale di carattere giuridico-amministrativo dell'atto andato perento (es. dispersione di una verifica scritta)

D) RISCHI DI INTRUSIONE ILLECITA

Lo scambio educativo-didattico, sia on line che off line, può essere aggredito da azioni di **pirateria informatica, qualora si introducano** indebitamente **soggetti terzi estranei** (hacker)

E) RISCHI DIVULGATIVI CONNESSI ALLA GESTIONE LECITA DELL'AZIONE DIDATTICA

- 1. Essendo gli alunni di età inferiore ai 13 anni, nell'ambito di tutte le attività previste nella DAD è ammesso il parental control, condizionato al rispetto dei principi di correttezza di etica scolastica e al rispetto dei principi di tutela della privacy. Pertanto, nella effettuazione di SESSIONI di CONTATTO e apertura e sviluppo di RELAZIONE ed INTERLOCUZIONE in remoto o a distanza, condotte in modalità AUDIO-VIDEO con DEVICE elettronici e veicolate tramite i canali della rete informatica (come ad esempio VIDEOLEZIONI, CALL CONFERENCE, WEBINAR interattivi, MEETING digitali, COLLABORAZIONI a distanza et similia), le stesse performance didattiche o i dati personali degli alunni, di cui si è detto, possono essere percepite da soggetti terzi (ovvero i genitori degli altri alunni della classe coinvolta), anche se legittimati parzialmente a svolgere attività di vigilanza-assistenza tecnica
- 2. Nel fare uso di messaggistica nella home page della piattaforma in uso sussiste il rischio di divulgazione di dati personali, riconducibili alla persona o agli ambienti, afferenti la sfera privata dell'alunno ovvero di suoi affini (es. genitori, parenti, amici etc.)
- 3. Nel fare uso di messaggistica nella home page della piattaforma in uso ovvero attivando opzioni che consentano processi di profilazione o acquisizione sistematica e automatica di voti, punteggi, giudizi, osservazioni et similia, sussiste il rischio di divulgazione degli aspetti valutativi riferiti al singolo alunno
 - concessione di libertà di interazione senza la presenza del genitore allo scopo di valorizzare autonomia e responsabilità dell'alunno-a e di non intrusività nella didattica
 - attivazione di dispositivi tecnici di parental controllo (impossibilità di cancellazione della cronologia di navigazionee controllo della stessa)
 - presidio alle operazioni di chiusura della interazione relativa alla DAD

Art.3 Misure previste per affrontare i rischi includendo le garanzie, le misure di sicurezza e i meccanismi per garantire la protezione dei dati personali e dimostrare la conformità al presente regolamento tenuto conto dei diritti e degli interessi legittimi degli interessati e delle altre persone in questione

In via generale l'Istituto comprensivo Statale "Nino Cortese" di Casoria ha provveduto:

- ad informare gli interessati del trattamento secondo quanto previsto dagli artt. 13 e 14 del Regolamento UE 2016/679
- a garantire che i dati personali siano trattati in modo lecito, corretto e trasparente
- a garantire che i dati personali siano raccolti per finalità determinate, esplicite e legittime o siano trattati in modo non incompatibile con tali finalità, evitando qualsiasi forma di profilazione, nonché di diffusione e comunicazione dei dati personali raccolti a tal fine
- a garantire che i dati personali raccolti siano adeguati, pertinenti e limitati a quanto necessario rispetto alle finalità per cui sono trattati o trattati in maniera da garantire un'adeguata sicurezza dei dati personali, compresa la protezione, mediante misure tecniche e organizzative adeguate, da trattamenti non autorizzati o illeciti e dalla perdita, dalla distruzione o dal danno accidentali;
- a stipulare contratti o atti di individuazione del responsabile del trattamento ai sensi dell'articolo 28 del Regolamento, che per conto delle stesse tratta i dati personali necessari per l'attivazione della modalità didattica a distanza;
- a sottoporre i trattamenti dei dati personali coinvolti nella DAD a valutazione di impatto ai sensi dell'articolo 35 del Regolamento;
- a pubblicare sul sito istituzionale Nota Informativa di tutela della privacy relativamente alla DAD, quale estratto della DPIA, contenenti disposizioni **informative-predittive** per tutti i soggetti coinvolti (ovvero docenti alunni e famiglie) che hanno prescritto l'osservanza delle regole e misure predisposte dalla Scuola per la tutela della privacy con riferimento al GDPR e al Codice Penale.
- a trasmettere segnalazione preventiva-cautelativa al Garante della Privacy e alla Polizia Postale competente sull'attivazione dell'uso di piattaforme free per la DAD
- a pubblicare tutorial dettagliati per la corretta gestione delle piattaforme, al fine di facilitarne l'uso e limitare i rischi di dispersione dovuti a errori tecnici gestionali
- a stilare un nuovo Patto di Corresponsabilità con riferimento ai doveri inerenti alla Tutela della Privacy

In via specifica l'Istituto Comprensivo statale "Nino Cortese" di Casoria ha provveduto a prevedere le misure di contenimento e contrasto del rischio come di seguito catalogate e descritte

A) MISURE DI CONTENIMENTO E CONTRASTO AI RISCHI DI PERCEZIONE E/O APPRENSIONE

Al fine di contenere e contrastare i rischi connessi alla percezione e/o apprensione di dati della sfera privata indicati sub 3.A, la scuola ha redatto e pubblicato sul sito istituzionale le LINEE GUIDA per la Tutela della Privacy in cui sono impartite le seguenti disposizioni che riguardano le modalità logistico-organizzativo e comportamentale di conduzione delle attività di DAD sincrone, con riferimento ad alunni, docenti, gruppi di persone:

- ALUNNI: è opportuno nelle sessioni di video-conferenza, collegarsi da un ambiente stabile e preferibilmente domestico al fine di:
 - disporre di controllo del SETTING -ALLESTIMENTO ambientale in modo che sia controllato ed esente da captazione di dati NON inerenti quelli della relazione didattica. In tal senso:

- è consigliabile che lo sfondo sia inquadrato sia SCHERMATO ovvero abbia i connotati della neutralità (es. sfondo parete), tali che lo rendano non riconducibile a tipologie degli ambienti privati:
- la postura, il contegno e l'abbigliamento siano adeguati all'attività didattica svolta e tali da non rilevare dati sensibili afferenti condizioni igienico-sanitarie o afferenti allo stato di salute
- la postura, il contegno e l'abbigliamento siano consoni e tali da non arrecare offesa al pubblico decoro;
- non disporre in prossimità di oggetti, simboli, documenti, accessori, elementi di arredo, suscettibili
 di percezione e/o apprensione, idonei a rilevare aspetti personali (condizioni economiche, credo
 religioso, stato di salute, relazioni di parentela, affinità o amicizia, abitudini quotidiane, localizzazioni
 sensibili di valori, tenore di vita etc.)
- NON creare situazioni in cui si dia adito a ECCESSO di CONFIDENZA o si INDULGA in aspetti che riquardano la propria sfera privata
- di consentire la sorveglianza NON interferente o intrusiva di figure adulte
- di NON esporre i dati sensibili riferiti al docente, connessi e visibili a estranei alla relazione educativa.
 - partecipare a GRUPPI TIPICI della COLLABORATIVITA' della DAD Didattica a Distanza ossia GRUPPI costituiti esclusivamente da soggetti ammissibili alla relazione educativa
 - NON coinvolgere parenti, amici, alunni di altre classi, a meno che NON sia stata una modalità prevista dal docente, che in questo caso ha previsto particolari cautele per evitare dispersione di dati
 - avere un controllo delle manifestazioni di sé e del proprio-mondo di vita al fine di evitare comunicazione di segni - per come sopra descritti - che consentono intrusione nella propria sfera giuridica privata
 - considerare che il fondamentale assunto della pragmatica della COMUNICAZIONE ossia che "TUTTOCOMUNICA", congiunto al dato tecnico della necessità di una INTERLOCUZIONE prolungata moltiplica il rischio di offrire non intenzionalmente dati sensibili
 - In particolare nelle ALLEGAZIONI e nella TRASMISSIONE di materiali preparati per i repository o
 ad hoc per la consegna è necessario evitare contenuti o veicoli (quali appunti personali,
 screeshot, microfilmati, tracce sonore ecc.) per le quali ricorrono i rischi per la privacy sopra
 evidenziati
- **DOCENTI:** è opportuno nelle sessioni di video-conferenza, collegarsi da un ambiente stabile e preferibilmente domestico al fine di:
 - disporre di controllo del SETTING -ALLESTIMENTO ambientale in modo che sia controllato ed esente da captazione di dati NON inerenti quelli della relazione didattica. In tal senso:
 - è consigliabile che lo sfondo sia inquadrato sia SCHERMATO ovvero abbia i connotati della neutralità (es. sfondo parete), tali che lo rendano non riconducibile a tipologie degli ambienti privati:
 - la postura, il contegno e l'abbigliamento siano adeguati all'attività didattica svolta e tali da non rilevare dati sensibili afferenti condizioni igienico-sanitarie o afferenti allo stato disalute;
 - la postura, il contegno e l'abbigliamento siano consoni e tali da non arrecare offesa al pubblico decoro:
 - non disporre in prossimità di oggetti, simboli, documenti, accessori, elementi di arredo, suscettibili
 di percezione e/o apprensione, idonei a rilevare aspetti personali (condizioni economiche, credo
 religioso, stato di salute, relazioni di parentela, affinità o amicizia, abitudini quotidiane, localizzazioni
 sensibili di valori, tenore di vita etc.)
 - NON creare situazioni in cui è sollecitata l'ECCESSO di CONFIDENZA verso gli aspetti privati del docente in minori che non hanno sviluppate in ugual misura le regole di comportamento rispettoso, garbato e equilibratamente empatico
 - di NON esporre i dati sensibili riferiti agli alunni, connessi e visibili, a estranei alla relazione educativa.
 - partecipare a GRUPPI TIPICI della COLLABORATIVITA' della DAD Didattica a Distanza ossia GRUPPI costituiti esclusivamente da soggetti ammissibili alla relazione educativa
 - NON coinvolgere parenti, amici, alunni di altre classi, a meno che NON sia stata una modalità prevista dal docente e negoziata espressamente con tutti i genitori, avendone acquisito il consenso unanime e avendo previsto particolari cautele per evitare divulgazione di dati
 - avere comportamenti consapevoli delle potenzialità della comunicazione
 - non indulgere in narrazioni relative alla propria vita privata e ammetterle solo se moderate e funzionali all'azione didattica e osservando un principio di prudenza in merito alla rivelazione inavvertita di dati privati e sensibili
 - non richiedere ALLEGAZIONI o TRASMISSIONI di materiali o prodotti che abbiano contenuti o veicoli (quali appunti personali, screeshot, microfilmati, tracce sonore ecc.) per le quali ricorrono i rischi per la privacy sopra evidenziati

B) MISURE DI CONTENIMENTO DEI RISCHI DI ACQUISIZIONE, DETENZIONE, CONSERVAZIONE, DIVULGAZIONE, DISSIMULAZIONE

Al fine di contenere e contrastare i rischi connessi all'acquisizione, detenzione, conservazione, divulgazione, dissimulazione di dati della sfera privata indicati sub 3.B, la scuola ha redatto e pubblicato sul sito istituzionale le LINEE GUIDA per la Tutela della Privacy in cui sono posti i seguenti divieti che riguardano le condotte illecite in parola e in cui sono riportate le fattispecie di reato previste dal Codice Penale, con riferimento ad alunni e docenti

- a. È fatto divieto assoluto ai docenti e agli alunni di acquisire, riprodurre e divulgare o trasferire a terzi DATI corrispondenti alla tipologia sopra indicati, o DATI che in ragione della loro natura potrebbero plausibilmente essere suscettibili di rivelare aspetti della sfera privata delle persone sottoposti a TUTELA giuridica, di cui si è entrati in possesso a seguito della partecipazione alle attività DIRETTE o CONNESSE allo svolgimento della DAD didattica a distanza, sia nella modalità ONLINE che nella modalità OFF LINE
- b. È vietato registrare le videolezioni senza le dovute autorizzazioni

La lezione NON è un bene disponibile del solo docente ma anche della istituzione scolastica per i seguenti motivi:

- vi è positiva norma contenuta nel Regolamento delle opere intellettuali previste dal DI 129/2018 recepita oltre come regolamento specifico della nostra scuola anche nel Regolamento di istituto
- le condizioni di realizzazione delle video-lezioni sono da considerarsi un servizio scolastico determinato e dipendente dalle risorse organizzative scolastiche implementate quali:
 - assunzione di standard di effettuazione della DAD
 - regole di attuazione della didattica a distanza
 - regole di validità della valutazione di scrutinio
 - adozione del PTOF come piano che informa la didattica

La registrazione abusiva di lezioni, una volta diffusa può generare contenzioso che chiama in giudizio la scuola

- c. E' fatto divieto assoluto ai sensi delle norme del Codice Penale di seguito elencate:
 - art. 615 bis: procurarsi indebitamente, attraverso l'uso di strumenti di ripresa visiva o sonora, notizie o immagini attinenti alla vita privata
- art. 615 ter: introdursi abusivamente in un sistema informatico o telematico protetto da misure di sicurezza
- art. 615 quater: procurarsi abusivamente, riprodurre, diffondere, comunicare o consegnare codici, parole chiave
 o altri mezzi idonei all'accesso ad un sistema informatico o telematico, protetto da misure di sicurezza
- art. 617 bis: installare apparati, strumenti, parti di apparati o di strumenti al fine di intercettare od impedire comunicazioni o conversazioni telegrafiche o telefoniche tra altre persone
- art. 617 ter: formare falsamente, in tutto o in parte, il testo di una comunicazione o di una conversazione telegrafica o telefonica ovvero alterare o sopprimere, in tutto o in parte, il contenuto di una comunicazione o di una conversazione telegrafica o telefonica vera, anche solo occasionalmente intercettata
- art. 617 quater: intercettare fraudolentemente comunicazioni relative a un sistema informatico o telematico o
 intercorrenti tra più sistemi, ovvero impedirle o interromperle
- art. 617 quinquies: installare apparecchiature atte ad intercettare, impedire o interrompere comunicazioni relative ad un sistema informatico o telematico ovvero intercorrenti tra più sistemi
- art. 617 sexies: falsificare, alterare o sopprimere il contenuto, anche occasionalmente intercettato, di comunicazioni informatiche o telematiche o intercorrenti tra più sistemi (617 sexies);

Le suddette disposizioni, relative alle comunicazioni e conversazioni telegrafiche, telefoniche, informatiche o telematiche, si applicano a qualunque altra trasmissione a distanza di suoni, immagini o altri dati.

C) MISURE DI CONTENIMENTO E CONTRASTO AI RISCHI DI DISPERSIONE

Al fine di contenere e contrastare i rischi connessi alla dispersione di dati personali indicati sub 3.C, la scuola ha redatto e pubblicato sul sito istituzionale Tutorial per facilitare l'accesso e la gestione corretti delle piattaforme e limitare i rischi di dispersione dovuti ad errori tecnici, nonché le LINEE GUIDA per la Tutela della Privacy in cui sono poste le seguenti disposizioni logistico-organizzative e comportamentali, con riferimento ad alunni e docenti

- 1. **ALUNNI:** è opportuno nelle sessioni di video-conferenza:
 - o NON dare DISCONTINUITA' al GRUPPO COLLABORATIVO ATTIVATO con comportamenti quali:
 - agganciarsi al gruppo con ritardo e in modo marcatamente asincrono
 - abbandonare il gruppo anticipatamente e senza adequate motivazioni

i detti gesti, oltre a costituire una mancata collaborazione per la DAD, espongono ai possibili rischi di privacy in quanto generano situazioni di dinamica disordinata che facilitano la dispersione di dati.

DOCENTI: è opportuno nelle sessioni di video-conferenza:

- privilegiare ancora la modalità "UNO-a-MOLTI" valida anche per la costituzione dei GRUPPI TIPICI della COLLABORATIVITA' della DAD Didattica a Distanza; in tal senso:
 - NON è opportuno che un docente si inserisca nella video-lezione tenuta da un altro docente anche se della stessa classe
 - è opportuno effettuare VIDEOLEZIONI con altri docenti solo se PROGRAMMATE, CONCORDATE e non eccessive, considerati i limiti nella effettuazione delle VIDEO-LEZIONI che si attestano su una numerosità consigliabile di 8-10 videoconferenze a settimana per evitare SOVRAPPOSIZIONI come da Nota M.I. 388 del 17/03/2020.

- il detto aspetto espone ai possibili rischi di privacy in quanto costituisce situazione di molteplicità che facilita la dispersione di dati.
- NON dare DISCONTINUITA' al GRUPPO COLLABORATIVO ATTIVATO con comportamenti quali:
 - agganciarsi al gruppo con ritardo e in modo marcatamente asincrono
 - abbandonare il gruppo anticipatamente e senza adeguate motivazioni
 - effettuare lunghe pause di assenza che disorientano gli alunni

i detti gesti, oltre a costituire una mancata collaborazione per la DAD, espongono ai possibili rischi di privacy in quanto generano situazioni che facilitano la dispersione dei dati

- 2. Invitare gli alunni a effettuare le produzioni richieste (verifiche, test etc. in forma cartacea), avvalendosi di quaderni operativi, che in caso di dispersione dei dati costituiranno conferimenti documentali di rilevanza giuridico-amministrativa;
- 3. Invitare chiunque abbia il fondato timore di aver determinato, anche accidentalmente, la dispersione di dati personali(immagini, audio, osservazioni, luoghi privati etc. come classificato nei precedenti articoli), riguardanti i docenti e gli alunni, è invitato a farne segnalazione al Titolare del Trattamento, ovvero la Scuola in persona del Dirigente Scolastico, e al DPO Salvatore Copersito, che provvederanno a farne immediata comunicazione al Garante della Privacy e alla Polizia Postale di competenza

D) MISURE DI CONTENIMENTO E CONTRASTO DEI RISCHI DI INTRUSIONE ILLECITA

- 1) Dispositivi antivirus
- 2) Attivazione di procedure informatiche idonee a segnalare eventuali intrusi ed espellerli dal contatto comunicativo
- Creazione delle aule virtuali ad opera di un Docente-Amministratore e trasmissione del codice univoco di classe virtuale, in forma riservata, attraverso il Registro Elettronico
- 4) Divieto di divulgazione e scambio dei codici di classi virtuali
- 5) Procedure di identificazione univoca per l'invito alla partecipazione a videoconferenze:
 - -richiesta di mail riconducibili al partecipante nel caso di docenti
 - -iscrizione alle piattaforme a cura dei genitori o tutori legali degli alunni
- 6) Obbligo di attivazione di fotocamera nel corso della videoconferenza
- 7) Consegna in forma riservata della password di accesso al Registro Elettronico **solo ed esclusivamente** a ciascuno dei genitori esercitanti la potestà parentale o al tutore legale-affidatario
- 8) Regolamento del Registro Elettronico dei Docenti e delle Famiglie, che disciplina in moro puntuale le facoltà, le opzioni e i divieti **finalizzati alla tutela della privacy** (es. divieto di rendere conoscibile la password all'alunno e/o a terzi non legittimati; divieto di interlocuzioni di carattere privatistico)

E) MISURE DI CONTENIMENTO E CONTRASTO DEI RISCHI DIVULGATIVI CONNESSI ALLA GESTIONE LECITA DELL'AZIONE DIDATTICA

- 1) **Divieto per i Docenti** di avvalersi di piattaforme diverse da quelle valutate e scelte dalla Scuola (Piattaforma del Registro Elettronico "**Axios**", piattaforma **Google Workspace** per la DAD, piattaforma **Zoom** per le riunioni in remoto degli Organi Collegiali, Gruppi di Lavoro, Staff Dirigenziale)
- 2) Divieto per i Docenti di condividere gruppi WhatsApp o Mail private con i genitori, anche in presenza di offerta di LIBERATORIA da parte degli stessi, per INTERLOCUZIONI DIDATTICHE, invio di Materiali Didattici da parte dei Docenti, invio di prodotti degli alunni quali COMPITI, VERIFICHE, TEST, DISEGNI, TAVOLE etc., messaggistiche di carattere EDUCATIVO-VALUTATIVO, sondaggi in forma non ANONIMA.

L'uso di Whatsapp o di Mail private sarà consentito solo fra i Docenti e i Rappresentanti di classe dei genitori, per la messaggistica di carattere meramente organizzativo, fatti salvi gli accorgimenti concessi alla necessità di anonimato e le garanzie essenziali di tutela della privacy.

Per finalità Didattiche l'uso di Whatsapp o di Mail private sarà consentito, previo consenso delle parti e previa autorizzazione del Dirigente Scolastico, solo in casi specifici, ove non sia assolutamente possibile avvalersi di altri mezzi, e in tal caso verranno attuate tutte le tutele di garanzia della privacy.

- 3) **Invito ai Genitori** contenuto nelle Informativa di cui si è detto a tenere, nelle sessioni di video-conferenza, comportamenti improntati alla:
 - NON INTRUSIVITA': evitare di apparire nello schermo durante la sessione
 - NON INTRUSIVITA': evitare di negoziare gli impegni con i docenti al posto degli alunni
 - NON INTRUSIVITA': evitare di commentare le modalità con cui viene stilato il programma degli incontri e la didattica e valutazione della lezione.
- 4) **Invito ai Docenti** ad accettare con cortesia manifestazioni di ringraziamento per il lavoro svolto tramite la DAD ma dissuadere e non incoraggiare nel persistere in tale modalità, sia perché' essa può comportare trattamenti di privilegio e anticipazione anche involontaria di giudizi di valutazione che vanno comunicati in sedi –anche virtuali- opportune, sia perché la modalità colloquiale NON sorvegliata dei canali non istituzionali si presta alla dispersione di dati
 - 4) Chiarimenti relativi ai Social network

- a. I MINORI di età inferiore a 14 non hanno capacità giuridica che prescinde da presunte considerazioni di maturità personale e pertanto
 - NON possono firmare CONTRATTI e nella fattispecie le ISCRIZIONI ai SOCIAL NETWORK
 - NON possono esprimere accordo ad atti giuridici che necessitano di CONSENSO libero, particolare e informato, quali tutte le azioni PASSIVE di PROFILAZIONE compresi le "APERTURE di PROFILO" su qualsivoglia social
- b. Qualora durante le attività di DAD si avesse contezza di situazioni inerenti i social network non consentite o sconsigliate agli utenti, i Docenti inviteranno rigorosamente gli alunni a desistere dal perpetuare i detti comportamenti NON ammessi e nel caso dei minori faranno pervenire ai genitori l'informazione per sollecitarne l'opportuno intervento educativo e interdittivo.
- 5) in considerazione delle potenzialità e pervasività di TUTTI gli strumenti COMUNICATIVI complicati le forme della Relazione Scuola-Famiglia derivanti dalla DAD Didattica a Distanza, si prestano, ad eccedere nella frequenza e modalità di interlocuzione, le limitazioni all'interlocuzione scuola famiglia della didattica in presenza che si articolavano in un numero definito sia durante l'anno sia durante la settimana. E' pertanto consigliabile:
 - mantenere le forme istituzionali di interlocuzione attraverso il solo canale del registro elettronico
 - evitare risolutamente la partecipazione a gruppi WhatsApp o Mail private per attuare forme compensative di Relazione Scuola-Famiglia (cosiddetti Convegni Scuola-Famiglia)

Allegati:

- 7) Parere del DPO Ing. Salvatore Copersito
- 8) Informativa ex art. 13 GDPR
- 9) Tabella sinottica di rischi e misure di contenimento
- 10) Segnalazione preventiva e cautelativa al Garante della Privacy e alla Polizia Postale
- 11) Nota Informativa di Tutela della Privacy
- 12) Nuovo Patto di Corresponsabilità

TABELLA SINOTTICA - RISCHI MISURE

RISCHI	MISURE
	ALUNNI:
	1) ambiente stabile e preferibilmente domestico al fine di:
	2) disporre di controllo del SETTING -ALLESTIMENTO ambientale in modo che sia
	controllato ed esente da captazione di dati NON inerenti quelli della relazione didattica. In
	tal senso:
	- sfondo SCHERMATO con i connotati della neutralità (es. sfondo parete), tali che lo
	rendano non riconducibile a tipologie degli ambienti privati;
	3)postura, contegno e abbigliamento adequati all'attività didattica svolta e tali da non
	rilevare dati sensibili afferenti condizioni igienico-sanitarie o afferenti lo stato di salute
	4)postura, contegno e abbigliamento consoni e tali da non arrecare offesa al pubblico
	decoro;
	5) non disporre in prossimità di oggetti, simboli, documenti, accessori, elementi di arredo,
	suscettibili di percezione e/o apprensione, idonei a rilevare aspetti personali (condizion
	economiche, credo religioso, stato di salute, relazioni di parentela, affinità o amicizia
	abitudini quotidiane, localizzazioni sensibili di valori, tenore di vita etc.)
	6) NON creare situazioni in cui si dia adito a ECCESSO di CONFIDENZA o si INDULGA in
	aspetti che riguardano la propria sfera privata
SCHI DI PERCEZIONE E/O APPRENSIONE	7) consentire la sorveglianza NON interferente o intrusiva di figure adulte
TI PERSONALI DATI SENSIBILI	8) NON esporre i dati sensibili riferiti al docente, connessi e visibili a estranei alla
	relazione educativa.
	9) partecipare a GRUPPI TIPICI della COLLABORATIVITA' della DAD Didattica a Distanza
	ossia GRUPPI costituiti esclusivamente da soggetti ammissibili alla relazione educativa
	-NON coinvolgere parenti, amici, alunni di altre classi, a meno che NON sia stata una
	modalità prevista dal docente, che in questo caso ha previsto particolari cautele pe
	evitare dispersione di dati
	10) Avere un controllo delle manifestazioni di sé e del proprio-mondo di vita al fine d
	evitare comunicazione di segni - per come sopra descritti - che consentono intrusione
	nella propria sfera giuridica privata
	11) Nelle ALLEGAZIONI e nella TRASMISSIONE di materiali preparati per i repository o ac
	hoc per la consegna è necessario evitare contenuti o veicoli (quali appunti personali
	screenshot, microfilmati, tracce sonore ecc.) per le quali ricorrono i rischi per la privacy
	sopra evidenziati
	DOCENTI:
	1) Ambiente stabile e preferibilmente domestico
	2) Disporre di controllo del SETTING -ALLESTIMENTO ambientale in modo che sia
	controllato ed esente da captazione di dati NON inerenti quelli della relazione didattica
	- sfondo inquadrato SCHERMATO con i connotati della neutralità (es. sfondo parete), tali
	che lo rendano non riconducibile a tipologie degli ambienti privati;
	3)Postura, contegno e abbigliamento adeguati all'attività didattica svolta e tali da non
	rilevare dati sensibili afferenti condizioni igienico-sanitarie o afferenti lo stato di salute;
	4) Postura, contegno e abbigliamento consoni e tali da non arrecare offesa al pubblico
	decoro;
	5) non disporre in prossimità di oggetti, simboli, documenti, accessori, elementi di arredo
	suscettibili di percezione e/o apprensione, idonei a rilevare aspetti personali (condizion
	economiche, credo religioso, stato di salute, relazioni di parentela, affinità o amicizia
	abitudini quotidiane, localizzazioni sensibili di valori, tenore di vita etc.)
	6) NON creare situazioni in cui è sollecitata l'ECCESSO di CONFIDENZA verso gli aspett
	privati del docente in minori che non hanno sviluppate in ugual misura le regole d
	comportamento rispettoso, garbato e equilibratamente empatico
	7) NON esporre i dati sensibili riferiti agli alunni, connessi e visibili, a estranei alla
	relazione educativa.
	8) Partecipare a GRUPPI TIPICI della COLLABORATIVITA' della DAD Didattica a Distanza
	ossia GRUPPI costituiti esclusivamente da soggetti ammissibili alla relazione educativa
	9)NON coinvolgere parenti, amici, alunni di altre classi, a meno che NON sia stata una
	modalità prevista dal docente e negoziata espressamente con tutti i genitori, avendone
	acquisito il consenso unanime e avendo previsto particolari cautele per evitare
	divulgazione di dati
	10) Avere comportamenti consapevoli delle potenzialità della comunicazione
	11) Non indulgere in narrazioni relative alla propria vita privata e ammetterle solo se
	moderate e funzionali all' azione didattica e osservando un principio di prudenza in merito
	alla rivelazione inavvertita di dati privati e sensibili
	·
	12) Non richiedere ALLEGAZIONI o TRASMISSIONI di materiali o prodotti che abbiano contenuti o veicoli (quali appunti personali, screenshot, microfilmati, tracce sonore ecc.)

1) Divieto assoluto ai docenti e agli alunni di acquisire, riprodurre e divulgare o trasferire a terzi DATI corrispondenti alla tipologia sopra indicati, o DATI che in ragione della loro natura potrebbero plausibilmente essere suscettibili di rivelare aspetti della sfera privata delle persone sottoposti a TUTELA giuridica, di cui si è entrati in possesso a seguito della partecipazione alle attività DIRETTE o CONNESSE allo svolgimento della DAD didattica a distanza, sia nella modalità ONLINE che nella modalità OFF LINE 2) Divieto di registrare le videolezioni senza le dovute autorizzazioni. La registrazione abusiva di lezioni, una volta diffusa può generare contenzioso che chiama in giudizio la scuola 3) Divieto assoluto ai sensi delle norme del Codice Penale di seguito elencate: art. 615 bis: procurarsi indebitamente, attraverso l'uso di strumenti di ripresa visiva o sonora, notizie o immagini attinenti alla vita privata art. 615 ter: introdursi abusivamente in un sistema informatico o telematico protetto da misure di sicurezza
a terzi DATI corrispondenti alla tipologia sopra indicati, o DATI che in ragione della loro natura potrebbero plausibilmente essere suscettibili di rivelare aspetti della sfera privata delle persone sottoposti a TUTELA giuridica, di cui si è entrati in possesso a seguito della partecipazione alle attività DIRETTE o CONNESSE allo svolgimento della DAD didattica a distanza, sia nella modalità ONLINE che nella modalità OFF LINE 2) Divieto di registrare le videolezioni senza le dovute autorizzazioni. La registrazione abusiva di lezioni, una volta diffusa può generare contenzioso che chiama in giudizio la scuola 3) Divieto assoluto ai sensi delle norme del Codice Penale di seguito elencate: art. 615 bis: procurarsi indebitamente, attraverso l'uso di strumenti di ripresa visiva o sonora, notizie o immagini attinenti alla vita privata art. 615 ter: introdursi abusivamente in un sistema informatico o telematico protetto da
 art. 615 bis: procurarsi indebitamente, attraverso l'uso di strumenti di ripresa visiva o sonora, notizie o immagini attinenti alla vita privata art. 615 ter: introdursi abusivamente in un sistema informatico o telematico protetto da
 art. 615 bis: procurarsi indebitamente, attraverso l'uso di strumenti di ripresa visiva o sonora, notizie o immagini attinenti alla vita privata art. 615 ter: introdursi abusivamente in un sistema informatico o telematico protetto da
 art. 615 quater: procurarsi abusivamente, riprodurre, diffondere, comunicare o consegnare codici, parole chiave o altri mezzi idonei all'accesso ad un sistema informatico o telematico, protetto da misure di sicurezza art. 617 bis: installare apparati, strumenti, parti di apparati o di strumenti al fine di intercettare od impedire comunicazioni o conversazioni telegrafiche o telefoniche tra altre persone art. 617 ter: formare falsamente, in tutto o in parte, il testo di una comunicazione o di una conversazione telegrafica o telefonica ovvero alterare o sopprimere, in tutto o in parte, il contenuto di una comunicazione o di una conversazione telegrafica o telefonica vera, anche solo occasionalmente intercettata art. 617 quater: intercettare fraudolentemente comunicazioni relative a un sistema informatico o telematico o intercorrenti tra più sistemi, ovvero impedirle o interromperle art. 617 quinquies: installare apparecchiature atte ad intercettare, impedire o interrompere comunicazioni relative ad un sistema informatico o telematico overo intercorrenti tra più sistemi art. 617 sexies: falsificare, alterare o sopprimere il contenuto, anche occasionalmente intercettato, di comunicazioni informatiche o telematiche o intercorrenti tra più sistemi (617 sexies); Le suddette disposizioni, relative alle comunicazioni e conversazioni telegrafiche, telefoniche, informatiche o telematiche, si applicano a qualunque altra trasmissione a distanza di suoni immagini o altri dati
distanza di suoni, immagini o altri dati. ALUNNI:
1) NON dare DISCONTINUITA' al GRUPPO COLLABORATIVO ATTIVATO con comportamenti quali:
- agganciarsi al gruppo con ritardo e in modo marcatamente asincrono - abbandonare il gruppo anticipatamente e senza adeguate motivazioni
adeguate motivazioni DOCENTI: 1) privilegiare la modalità "UNO-a-MOLTI" valida anche per la costituzione dei GRUPPI TIPICI della COLLABORATIVITA' della DAD Didattica a Distanza: -NON è opportuno che un docente si inserisca nella video-lezione tenuta da un altro docente anche se della stessa classe - è opportuno effettuare VIDEOLEZIONI con altri docenti solo se PROGRAMMATE, CONCORDATE e non eccessive, considerati i limiti nella effettuazione delle VIDEO- LEZIONI che si attestano su una numerosità consigliabile di 8-10 videoconferenze a settimana per evitare SOVRAPPOSIZIONI come da Nota M.I. 388 del 17/03/2020

- 2) NON dare DISCONTINUITA' al GRUPPO COLLABORATIVO ATTIVATO con comportamenti quali:
- agganciarsi al gruppo con ritardo e in modo marcatamente asincrono abbandonare il gruppo anticipatamente e senza adeguate motivazioni effettuare lunghe pause di assenza che disorientano gli alunni
- 3) Invitare gli alunni a effettuare le produzioni richieste (verifiche, test etc. in forma cartacea), avvalendosi di quaderni operativi, che in caso di dispersione dei dati costituiranno conferimenti documentali di rilevanza giuridico-amministrativa
- 4) Invitare chiunque abbia il fondato timore di aver determinato, anche accidentalmente, la dispersione di dati personali (immagini, audio, osservazioni, luoghi privati etc. come classificato nei precedenti articoli), riguardanti i docenti e gli alunni, è invitato a farne segnalazione al Titolare del Trattamento, ovvero la Scuola in persona del Dirigente Scolastico, e al DPO, che provvederanno a farne immediata comunicazione al Garante della Privacy e alla Polizia Postale di competenza
- 5) Pubblicazione di Tutorial

RISCHI DIVULGATIVI CONNESSI ALLA GESTIONE LECITA DELL'AZIONE DIDATTICA

- **1. Divieto per i Docenti** di avvalersi di piattaforme diverse da quelle valutate e scelte dalla Scuola (Piattaforma del Registro Elettronico **"Axios"**, piattaforma **Google Workspace** per la DAD, piattaforma **Zoom** per le riunioni in remoto degli Organi Collegiali, Gruppi di Lavoro, Staff Dirigenziale
- 2. Divieto per i Docenti di condividere gruppi WhatsApp o Mail private con i genitori, anche in presenza di offerta di LIBERATORIA da parte degli stessi, per INTERLOCUZIONI DIDATTICHE, invio di Materiali Didattici da parte dei Docenti, invio di prodotti degli alunni quali COMPITI, VERIFICHE, TEST, DISEGNI, TAVOLE etc., messaggistiche di carattere EDUCATIVO-VALUTATIVO, sondaggi in forma non ANONIMA.

L'uso di Whatsapp o di Mail private sarà consentito solo fra i Docenti e i Rappresentanti di classe dei genitori, per la messaggistica di carattere meramente organizzativo, fatti salvi gli accorgimenti consessi alla necessità di anonimato e le garanzie essenziali di tutela della privacy.

Per finalità Didattiche l'uso di Whatsapp o di Mail private sarà consentito, previo consenso delle parti e previa autorizzazione del Dirigente Scolastico, solo in casi specifici, ove non sia assolutamente possibile avvalersi di altri mezzi, e in tal caso verranno attuate tutte le tutele di garanzia della privacy.

- **3. Invito ai Genitori** contenuto nelle Informativa di cui si e' detto a tenere, nelle sessioni di video-conferenza, comportamenti improntati alla:
- -NON INTRUSIVITA': evitare di apparire nello schermo durante la sessione
- -NON INTRUSIVITA': evitare di negoziare gli impegni con i docenti al posto degli alunni
- -NON INTRUSIVITA': evitare di commentare le modalità con cui viene stilato il programma degli incontri e la didattica e valutazione della lezione.
- **4) Invito ai Docenti** ad accettare con cortesia manifestazioni di ringraziamento per il lavoro svolto tramite la DAD ma dissuadere e non incoraggiare nel persistere in tale modalità, sia perché' essa può comportare trattamenti di privilegio e anticipazione anche involontaria di giudizi di valutazione che vanno comunicati in sedi –anche virtuali-opportune, sia perché la modalità colloquiale NON sorvegliata dei canali non istituzionali si presta alla dispersione di dati

5) Chiarimenti relativi ai Social network

- -I MINORI di età inferiore a 14 non hanno capacità giuridica che prescinde da presunte considerazioni di maturità personale e pertanto
- -NON possono firmare CONTRATTI e nella fattispecie le ISCRIZIONI ai SOCIAL NETWORK -NON possono esprimere accordo ad atti giuridici che necessitano di CONSENSO libero, particolare e informato, quali tutte le azioni PASSIVE di PROFILAZIONE compresi le "APERTURE di PROFILO" su qualsivoglia social
- -Qualora durante le attività di DAD si avesse contezza di situazioni inerenti i social network non consentite o sconsigliate agli utenti, i Docenti inviteranno rigorosamente gli alunni a desistere dal perpetuare i detti comportamenti NON ammessi e nel caso dei minori faranno pervenire ai genitori l'informazione per sollecitarne l'opportuno intervento educativo e interdittivo.
- 6) In considerazione delle potenzialità e pervasività di TUTTI gli strumenti COMUNICATIVI complicati le forme della Relazione Scuola-Famiglia derivanti dalla DAD Didattica a Distanza, si prestano, ad eccedere nella frequenza e modalità di interlocuzione, le limitazioni all'interlocuzione scuola famiglia della didattica in presenza che si articolavano in un numero definito sia durante l'anno sia durante la settimana. È pertanto consigliabile:
- -mantenere le forme istituzionali di interlocuzione attraverso il solo canale del registro elettronico.
- -evitare risolutamente la partecipazione a gruppi WhatsApp o Mail private per attuare forme compensative di Relazione Scuola-Famiglia (cosiddetti Convegni Scuola-Famiglia)

INTRUSIONE ILLECITA

- 1) Attivazione di procedure informatiche idonee a segnalare eventuali intrusi ed espellerli dal contatto comunicativo
- 2) Creazione delle aule virtuali ad opera di un Docente-Amministratore e trasmissione del codice univoco di classe virtuale, in forma riservata, attraverso il Registro Elettronico
- 3) Divieto di divulgazione e scambio dei codici di classi virtuali
- **4)** Procedure di identificazione univoca per l'invito alla partecipazione avideoconferenze: -richiesta di mail riconducibili al partecipante nel caso di docenti
- -iscrizione alle piattaforme a cura dei genitori o tutori legali degli alunni
- **5)**Obbligo di attivazione di fotocamera nel corso della videoconferenza
- **6)**Consegna in forma riservata della password di accesso al Registro Elettronico **solo ed esclusivamente** a ciascuno dei genitori esercitanti la potestà parentale o al tutore legale-affidatario
- **7)**Regolamento del Registro Elettronico dei Docenti e delle Famiglie, che disciplina in moro puntuale le facoltà, le opzioni e i divieti **finalizzati alla tutela della privacy** (es. divieto di rendere conoscibile la password all'alunno e/o a terzi non legittimati; divieto di interlocuzioni di carattere privatistico)

PARERE D.P.O. IN MERITO ALL'EFFETTUAZIONE DELLA D.P.I.A

sulle attività di Didattica a Distanza

Istituto Comprensivo Statale "Nino Cortese" di Casoria

Il sottoscritto Salvatore Copersito, in qualità di Responsabile della Protezione dei Dati della Scuola **Istituto Comprensivo Statale "Nino Cortese di Casoria**, consultata dal Titolare del Trattamento dei Dati D.S. **Prof. Luigi Storino**, in merito alla necessità e/o opportunità di effettuare la Valutazione di Impatto della Protezione dei Dati (D.P.I.A- Data Protection Assesment), delle attività di Didattica a Distanza, osserva ed espone quanto seque.

PREMESSO

- 1. Che con i Decreti Ministeriali che si sono susseguiti a partire dall' 8 Marzo 2020 e da ultimo con il Decreto Legge 6/2020 è stato imposto alle Istituzioni Scolastiche di ogni ordine e grado di procedere ad attivare modalità, procedure e attività di Didattica a Distanza, on e off line, al fine di garantire il diritto allo studio e l'erogazione del servizio nazionale scolastico, nella fase emergenziale del Coronavirus, ed in particolare hanno prescritto l'effettuazione della valutazione di impatto della privacy;
- 2. Che a tal fine la Scuola Istituto Comprensivo Statale "Nino Cortese" di Casoria intende implementare l'uso della piattaforma Axios, già in uso presso la nostra scuola limitatamente al Registro Elettronico; l'uso della piattaforma Google Workspace per le videolezioni; l'uso della piattaforma Zoom per le riunioni di Organi Collegiali o di Staff; l'uso di altre piattaforme che dovessero rendersi necessarie
- Che il ricorso, sistematico ed ordinario, a strumenti digitali afferenti alle tecnologie informatiche della comunicazione e il conseguente utilizzo massivo e quotidiano dei suddetti strumenti digitali determinerà l'elevazione del rischio della protezione dei dati che vengono trattati nell'espletamento della Didattica a distanza
- 4. Che una lettura estensiva ed evolutiva della pronuncia del Garante della Privacy del 26 Marzo ("Didattica a distanza: prime indicazioni" 9300784) lascia emergere la non necessità di procedere alla valutazione di impatto solo quando nelle attività di DAD ci si limiti al trattamento dei dati strettamente necessari e non esorbitanti dall'ordinario trattamento operato nelle scuole per il conseguimento delle finalità istituzionali
- 5. Che, tuttavia, è da ritenersi, con elevata probabilità, che la natura stessa delle modalità tecnologiche digitali con cui saranno espletate le attività di DAD (video lezioni, trasmissione telematica di materiali didattici dei docenti, prodotti elaborati dagli alunni, necessità del parental control), comporterà inevitabilmente la percezione-apprensione di dati personali, che esorbitano le ordinarie prestazioni performative di insegnamento e di apprendimento che connotano il processo educativo-didattico (in particolare ambienti domestici-privati, configurazioni di informazioni indirette di carattere privato quali titoli professionali, attitudini, stato di salute, uso di farmaci e/o presidi sanitari, abitudini quotidiane, organizzazione del proprio tempo-vita, geolocalizzazioni, tenore e stili di vita, numero, caratteristiche ed esigenze del proprio nucleo familiare, segni timici, tracce audio-visive etc.) ed altresì il normale flusso documentale di carattere didattico-valutativo (che transiterà essenzialmente attraverso canali automatici e digitali, non potendosi disporre di altri canali quali quelli cartacei e la percezione diretta personale)
- 6. Che, per le ragioni espresse nel precedente punto, viene a configurarsi la ricorrenza di alcuni dei Nove Criteri individuati da WP29, conformemente al Regolamento Europeo 679/2016-GDPR, che rendono obbligatoria o quanto meno necessaria la Valutazione di Impatto del rischio, come d'altronde prescritto nell'ultimo sopracitato Decreto Ministeriale che ha espressamente previsto che le Istituzioni Scolastiche attuino la valutazione di impatto.
 - Nello specifico il sottoscritto DPO individua i seguenti criteri-indice di rischiosità corrispondenti al primo fra quelli indicati espressamente dal GDPR art.90:
 - a. Valutazione o assegnazione di un punteggio, inclusiva di profilazione e previsione, in particolare in considerazione di "aspetti riguardanti il rendimento professionale, l'affidabilità o il comportamento, l'ubicazione o gli spostamenti dell'interessato" (criterio 1)
 - b. Processo decisionale **automatizzato** che ha effetto giuridico o incide in modo analogo significativamente sulle persone (criterio 2)
- c. Monitoraggio sistematico degli interessati (criterio 3)
- d. Dati sensibili o dati aventi carattere altamente personale (criterio 4)
- e. Dati relativi a interessati vulnerabili (criterio 7)
- f. Uso innovativo o applicazione di nuove soluzioni tecnologiche od organizzative (criterio 8)
- 7. Considerato che sussistono i seguenti rischi che attingono a dati personali afferenti alla persona e gli ambienti della persona:
 - RISCHI DI PERCEZIONE E/O APPRENSIONE
 - RISCHI DI ACQUISIZIONE, DETENZIONE, CONSERVAZIONE, DIVULGAZIONE, DISSIMULAZIONE
 - RISCHI DI DISPERSIONE
 - RISCHI DI INTRUSIONE ILLECITA
 - RISCHI DIVULGATIVI CONNESSI ALLA GESTIONE LECITA DELL'AZIONE DIDATTICA
 - 8. Considerato che i suddetti rischi sono da considerarsi altamente probabili in ragione della carenza, lacunosità e/o

inadeguatezza delle competenze informatiche-digitali e giuridiche possedute dalla gran parte dei soggetti coinvolti nella Didattica a Distanza e considerata altresì la giovanissima età degli alunni, per la stragrande maggioranza minori che non hanno affinato ancora un sistema valoriale di carattere etico e professionale al quale far riferimento per approcciarsi con responsabilità e consapevolezza ad un rapporto relazionale, oltre che didattica, di elevata complessità che implica la conoscenza approfondita dei canoni di Etica e Cittadinanza Digitale

- 9. Considerato che i rischi di cui si è detto sono da ritenersi particolarmente gravi in ragione:
- della vulnerabilità connessa alla giovane età degli alunni
- della incidenza su diritti fondamentali in ambito professionale quali l'immagine e la reputazione professionale, dei docenti e la libertà di insegnamento
- della incidenza su diritti fondamentali della persona, sia quelli connessi alla privacy (es. segretezza della corrispondenza, riservatezza dei dati e della sfera privata) sia quelli di carattere generale quali l'immagine, la reputazione, il decoro, l'onore, la, la libertà di movimento e di circolazione
- dell'alto valore morale e sociale della prestazione effettuata legata ad un diritto nobile quale il diritto allo studio e considerata l'età degli alunni che non hanno una dimestichezza con i device tale da poter porre in essere condotte particolarmente intrusive e lesive della privacy (es. manomissione del sistema informatico, manipolazioni e/o sofisticazioni di immagini, divulgazioni su larga scala etc.).
- 10. Considerato che a prescindere dalla stretta obbligatorietà normativa della effettuazione di una DPIA, quest'ultima a parere della sottoscritta, è da ritenersi vantaggiosa e utile perché consente:
 - Identificare gli impatti, i rischi e le responsabilità sulla privacy
 - Fornire input per progettare per la tutela della privacy
 - Revisionare i rischi per la privacy di un nuovo sistema di informazione e valutarne l'impatto e la probabilità
 - Fornire la base per la fornitura di informazioni sulla privacy
 - Mantenere gli aggiornamenti successivi con funzionalità aggiuntive
 - Condividere e mitigare i rischi con le parti interessate, fornendo le informazioni relative alla conformità
 - Identificare in anticipo e precocemente i problemi e l'eventuale contenzioso, riducendo i costi del tempo di gestione, le spese legali e potenziali mediatici o d'interesse pubblico
 - Evitare o ridurre il rischio di incidenti o errori costosi e/o imbarazzanti sulla privacy, che possono incidere negativamente sull'immagine e il dato reputazionale del Titolare
 - Fornire la prova che l'organizzazione ha agito in modo appropriato nel tentativo di prevenire il verificarsi di violazioni o lasciare vuoti di tutela, escludendo ipotesi di culpa in organizzando o fattispecie riconducibili a ipotesi di colpe omissive
 - Conoscere in anticipo le insidie alla privacy di un processo, di un sistema informatico o un programma
 - Aiutare un'organizzazione a creare consapevolezza, a stabilire responsabilità, trasparenza e visibilità, a guadagnare la fiducia del pubblico, degli stakeholder, anticipando e rispondendo in anticipo alle preoccupazioni del pubblico sulla privacy, in un contesto di **Rendicontazione e Bilancio Sociale**
- 11. Considerato che le Linee Guida elaborate dal WP29 (Gruppo di Lavoro Articolo 29 del GDPR) relative alla Valutazione d'Impatto, consigliano e incoraggiano la realizzazione di D.P.I.A. di Settore in quanto esse possono attingere a conoscenze specifiche di settore. In tal modo la DPIA può essere indirizzata alle specificità di un particolare tipo di operazione di trattamento (es. particolari tipi di dati, beni aziendali etc.) e gestire i rischi che possono derivare qualora il trattamento venga effettuato nell'ambito di particolari settori, o utilizzando particolari tecnologie, o configurandosi come operazioni di trattamento particolarmente complesse e invasive della privacy
- 12. Considerato che l'uso delle tecniche, metodologie e strumenti digitali sono comunque previste e da implementarsi nella didattica e nei processi di insegnamento, così come prevede la L.107/2015 e lo stesso P.N.S.D.

tanto premesso, il sottoscritto Salvatore Copersito, nella predetta qualità di D.P.O designato della Scuola **Istituto Comprensivo Statale "Nino Cortese" di Casoria**

ESPRIME

il proprio **parere favorevole** all'opportunità e necessità di procedersi all' **effettuazione** della **DPIA di SETTORE**, ovvero con riferimento alla valutazione di impatto dei dati personali trattati nelle attività e procedure di Didattica a Distanza, conformemente al dettato normativo e alla lettura estensiva ed evolutiva della pronuncia del Garante della Privacy, come sopra richiamata.

Il sottoscritto dichiara la propria disponibilità a fornire la propria consulenza e il proprio ausilio collaborativo al Titolare del Trattamento D.S. **Prof. Luigi Storino**, per la realizzazione e gestione della DPIA

Il D.P.O.
Salvatore Copersito